



PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, ECONOMATO, APPALTI E CONTRATTI

SERVIZIO ECONOMATO - Via Principe Amedeo, 32 - 46100 MANTOVA

Tel. 0376/204232-357- Fax 0376/204280

CAPITOLATO D'ONERI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

ART.1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Provincia di Mantova, ai sensi del Titolo IX – Intermediari di assicurazione e di riassicurazione del D.Lgs. n.209/2005.

Il broker, aggiudicatario del servizio, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione del programma assicurativo globale della Provincia. In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il broker dovrà svolgere:

- 1) **Analisi dei rischi in** capo alla Provincia di Mantova. Sarà compito del broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali e all'assetto normativo di riferimento;
- 2) Formulazione, entro il termine di sei mesi dalla data di decorrenza dell'appalto, di uno **specifico programma assicurativo**, aderente alle esigenze dell'Amministrazione, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture e alla riduzione dei costi, mediante:
 - analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione degli eventuali rischi scoperti;
 - studio delle innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, C.C.N.L.;
 - nuove proposte del mercato assicurativo.
- 3) costante **monitoraggio del programma assicurativo** dell'Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio, è richiesto al broker di:
 - predisporre entro il mese di gennaio di ogni anno specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente:
 - l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
 - la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere.

- proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti, potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dalla Provincia;
 - qualora, nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo alla Provincia con congruo anticipo, allo scopo di consentire alla Provincia stessa di attivare tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa.
- 4) assistenza tecnica nella redazione dei **Capitolati d'Oneri** e nella predisposizione dei documenti di gara;
- 5) assistenza nella **gestione amministrativa e legale** dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio dell'incarico, consistente in:
- segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
 - controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
 - segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 30 giorni prima della scadenza);
 - pagamento dei premi assicurativi: l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La società provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare alla Provincia gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate. Il mandato di pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio. **Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..**
- 6) **Gestione sinistri passivi** consistente in :
- assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri e, a richiesta della Provincia, relativa assistenza legale.
 - relazione trimestrale sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredato da valutazioni tecniche e da proposte.
 - dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine.

In caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il broker si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione in merito, oltre a trasmettere ogni documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Amministrazione per la liquidazione del danneggiato.

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione.

In merito alla gestione dei sinistri attivi sarà facoltà della Provincia avvalersi dell'opera del broker qualora lo riterrà opportuno, comunicandolo allo stesso preventivamente.

- 7) formazione ed aggiornamento del personale provinciale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;
- 8) messa a disposizione e gestione di apposita piattaforma informatica con le modalità e nei termini offerti in sede di gara nonché gestione dei servizi gratuiti aggiuntivi offerti in sede di gara.

ART.2 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di tre anni con decorrenza dal termine indicato in contratto.

Il broker, che risulterà aggiudicatario del servizio, dovrà assicurare, alla scadenza del servizio stesso, su richiesta dell'Amministrazione, la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o alla stessa amministrazione.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori per cancellazione o in seguito a sanzione disciplinare e il broker potrà essere dichiarato decaduto dall'affidamento laddove sia soggetto a sanzione penale o a sanzione amministrativa in seguito a gravi violazioni di leggi e regolamenti vigenti.

Stante il previsto riordino delle Province, in corso di definizione, la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o di non aggiudicare la gara o di non sottoscrivere il contratto per motivi di superiore interesse dell'Ente, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere. Parimenti si procederà in caso di attivazione di specifica Convenzione CONSIP o di altra centrale di committenza pubblica che risulti più conveniente per l'Amministrazione. E' fatta salva, in questo ultimo caso, la possibilità per il concorrente aggiudicatario di adeguare i contenuti della propria offerta a quelli della Convenzione.

Periodo di prova

L'appalto è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di tre mesi a partire dalla data del predetto inizio.

Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà di questa Amministrazione:

- recedere dal contratto, senza altra formalità che quella di trasmettere il proprio insindacabile ed incondizionato giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il mese successivo al compimento del periodo di prova;

- affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. La ditta aggiudicataria rimane comunque impegnata a proseguire il servizio, su richiesta dell'Amministrazione, almeno per tutto il mese successivo a quello in cui è stata inviata la disdetta.

ART.3 - CONDIZIONI GENERALI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Referente del broker e staff di interfaccia con la Provincia di Mantova.

Il Broker aggiudicatario indicherà, in sede di gara nella propria offerta tecnica, il **Referente del Servizio**, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa della Provincia.

Il Referente del servizio dovrà inoltre garantire il corretto svolgimento del servizio, indicando le fasce di presenza ordinaria e le modalità per essere contattato dagli uffici della Provincia di

Mantova anche in caso di urgenza; il Referente del Servizio dovrà recarsi presso gli uffici della Provincia di Mantova tutte le volte in cui ne verrà fatta richiesta.

Nel caso di assenza del Referente del Servizio dovrà essere individuato un sostituto che dovrà possedere analoga esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Il Broker aggiudicatario indicherà, in sede di gara nella propria offerta tecnica, i nominativi dei componenti lo staff di interfaccia con gli uffici della Provincia di Mantova. In ogni caso lo staff di interfaccia dovrà essere composto da personale (almeno due operatori) con specifiche competenze in materia di contratti assicurativi e provata esperienza nella gestione dei sinistri. Lo staff di interfaccia dovrà operare in stretta collaborazione con gli uffici della Provincia di Mantova.

Condizioni generali

Il broker si impegna ad eseguire il servizio secondo i contenuti del presente Capitolato d'Oneri e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse della Provincia di Mantova.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur venendo effettuate tramite il broker. Non sono imputabili all'Amministrazione eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal broker alle Compagnie.

Il broker aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti delle strutture dell'Ente, né sarà in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente stesso se non previa esplicita autorizzazione.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Organi provinciali, per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi provinciali, dirigenti o di funzionari preposti ai servizi.

Il broker deve garantire trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Il broker dovrà, inoltre, fornire documentazione ed esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente stesso.

L'Amministrazione avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

Il broker si impegna a garantire la fattibilità del programma assicurativo proposto in sede di gara.

Variazioni e/o aggiunte al servizio.

La Provincia di Mantova si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte le aggiunte e le modifiche che si dovessero rendere necessarie in occasione di aumento o diminuzione delle attività della Provincia stessa. Le suddette modifiche non comporteranno alcuna variazione alle condizioni contrattuali stabilite con il presente appalto.

ART.4 - COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

A titolo indicativo si forniscono i seguenti elementi circa le polizze in essere con i relativi premi e le scadenze:

POLIZZA	COMPAGNIA ASSICURATRICE	DURATA CONTRATTO	PREMIO CONTRATTUALE ANNUO (ESCLUSA REGOLAZIONE)
----------------	--------------------------------	-------------------------	--

INCENDIO	INA ASSITALIA	31/5/2012 - 31/5/2013	59.607,48
FURTO	TORO	31/5/2010 - 31/5/2014	500,00
ELETTRONICA	UNIPOL	31/5/2012 - 31/5/2013	11.087,99
ALL RISKS OPERE D'ARTE	AXA Art	31/5/2012 - 31/5/2013	796,20
CORPI	AXA CORPORATE	31/5/2012 - 31/5/2013	600,00
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	INA ASSITALIA	31/5/2012 - 30/11/2012	208.000,00
R.C. AUTO	UNIPOL	31/5/2011 - 31/5/2013	52.293,12
KASKO	INA ASSITALIA	31/5/2012 - 31/5/2013	3.605,05
INFORTUNI	INA ASSITALIA	31/5/2012 - 31/5/2013	3.883,00
TUTELA LEGALE	ARAG	31/5/2012 - 31/5/2013	21.475,00

Si precisa che i contratti in essere sono tutti di durata annuale fatta eccezione per quelli relativi al Furto e alla R.C. Auto che hanno durata pluriennale, nonché per quello relativo alla R.C. Terzi il cui premio si riferisce ad un periodo di mesi 6.

ART.5 - CORRISPETTIVO

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta per la Provincia alcun onere né presente né futuro per compensi o rimborsi, in quanto l'attività del broker sarà remunerata, secondo consuetudine di mercato, sotto forma di provvigioni percentuali applicate ai premi corrisposti, per il tramite delle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulate o prorogate le coperture assicurative della Provincia.

Le provvigioni percentuali, da porre a carico delle compagnie di assicurazione, per il servizio prestato dal broker saranno quelle offerte in sede di gara, per l'intera durata del contratto.

La Provincia non corrisponderà alcuna provvigione al broker nel caso di esito negativo delle gare d'appalto indette per l'affidamento dei contratti assicurativi o nel caso di mancata stipula dei contratti stessi.

ART.6 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire apposita cauzione definitiva nella misura del 10% del valore contrattuale, prendendo come riferimento l'importo complessivo posto a base di gara.

La cauzione dovrà essere costituita con le modalità e i termini di cui all'art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

La garanzia deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario iscritto nell' Albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58/1998.

Detta cauzione definitiva cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nei casi di mancato o inesatto adempimento da parte dell'aggiudicatario, l'Ente Committente ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50% per l'aggiudicatario in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti tale riduzione è accordata qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma precedente sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART.7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

ART.8 - PENALITA'

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato, ovvero proposte nella offerta tecnica presentata in sede di gara, comporterà l'applicazione della penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara nella propria offerta tecnica.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme. Di conseguenza la predetta penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato e dell'offerta tecnica.

Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, la Provincia, a mezzo fax, intimerà all'affidatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 15 gg. dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione definitiva.

L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART.9 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt.1453 e 1454 C.C. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'appaltatore, in caso di inadempimento delle obbligazioni e/o in caso di mancata osservanza in tutto o in parte delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'Oneri e/o nella offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara. In entrambe le ipotesi prospettate è fatto salvo il risarcimento del danno.

Clausola risolutiva espressa - L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice nei seguenti casi:

- o qualora venga meno l'iscrizione all'albo dei mediatori di cui all'art.109 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- o qualora il broker ometta di dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
- o qualora il broker non si adoperi per ricercare le migliori condizioni di mercato possibili;
- o inadempimenti che diano origine all'applicazione delle penalità di cui all'art.8 del presente capitolato d'onori e che si protraggano per oltre 30 giorni;
- o grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- o applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- o sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- o cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri conseguenti la stipula del contratto.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.

ART.12 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ed autorizzato nei limiti dell'art.118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 13 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile, alle leggi e ai regolamenti in vigore regolanti la materia.

ART. 14 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

A norma dell'art. 241 comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

Il foro di Mantova è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

Mantova,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO, PROVVEDITORATO, ECONOMATO
APPALTI E CONTRATTI
(d.ssa Gloria Vanz)